

(N. 267)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1949

Proroga del termine per la sistemazione del personale non di ruolo
di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 26 corrente scade il termine utile fissato dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, per la sistemazione in ruolo degli avventizi senza pubblico concorso nei posti vacanti e disponibili presso gli enti pubblici locali.

La Commissione centrale per la Finanza locale esige che gli organici dei comuni e delle provincie siano regolati dalle stesse norme che vigono per il personale dello Stato. Senza dubbio la richiesta deve ritenersi fondata, ma comporta un periodo di tempo eccessivamente lungo e poichè la disponibilità dei posti nei quali il personale avventizio può essere assunto deve essere preconstituita con la variazione degli organici, contrasta con la scadenza del termine imminente.

Ora è matematicamente certo che la revisione degli organici non si potrà effettuare entro il 26 febbraio 1949, lasciando purtroppo

frustrata e delusa la lunga e fidente aspettativa di numerosi lavoratori.

Ad evitare pertanto gravissimi e paurosi danni, con conseguenze irreparabili, a numerose famiglie, urge mettere le amministrazioni locali nella possibilità di sanare la penosissima situazione in cui esse si trovano e di cui non hanno colpa. L'avventiziato deriva infatti dal famoso decreto 15 agosto 1926, n. 47, col quale furono provvisoriamente bloccati tutti gli organici; la provvisorietà durò 19 anni e fu ferreamente mantenuta con rigorosissimo zelo. Gli organici erano sbarrati, ma il nuovo e rilevante aumento di tutti i servizi esige sempre l'immissione di nuovo personale. Legittimare quindi, almeno in parte, ciò che è stato fatto è un atto di giustizia e un dovere morale dai quali non è lecito prescindere.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi a dare il loro consenso alla proroga proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine fissato dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, per la sistemazione del personale non di ruolo comunque assunto e denominato dagli enti di cui all'articolo 1 del decreto summenzionato è prorogato di mesi 6.